



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679

Fax 06 94315355

C.F. 02838140586

P.IVA 01124241009

www.comune.grottaferrata.roma.it

info@comune.grottaferrata.roma.it

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 20.3.2020

PROT.N. 1135

Li, 20/3/2020

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, con la quale, ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono state dettate misure organizzative da applicare all'interno del territorio regionale;

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con cui si è dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica, valutando questa epidemia giorno dopo giorno con preoccupazione sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia predetto decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio, fino ad oggi sono stati adottati i seguenti provvedimenti, atti a scongiurare i rischi di contagio:

- Ordinanza n. 5 del 10/03/2020 “Adozione ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 – Disposizioni inerenti la chiusura dei parchi comunali, e la sospensione del mercato settimanale e del mercato agricolo, nonché, delle isole ecologiche”;

- Ordinanza n. 7 del 13/03/2020 “Adozione misure per la sospensione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Chiusura Cimitero Comunale”;

RILEVATO come si stia registrando la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all’aperto in luoghi pubblici;

VALUTATO come, nell’ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possano determinarsi per i motivi di cui sopra potenziali situazioni di aggregazione, fonti di contagio per la popolazione;

RIBADITO che le norme attualmente in vigore e l’evidenza scientifica generali rilevino l’assoluta necessità di osservare la permanenza domiciliare della popolazione quale attuale ed unico metodo di contrasto alla diffusione del “COVID-19”, in attesa della sperimentazione e diffusione di apposito vaccino;

DATO ATTO che, in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:

1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o per motivi di salute.

È consentito il rientro nel proprio domicilio abituale all’interno del comune di residenza. Coloro che si spostano dall’abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione.

Le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato, dopo aver contattato il proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale.

VISTI:

- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- l’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l’art. 54 comma 2 del D.L. n. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. L'uscita con gli animali domestici soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario.
2. La sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione.
3. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un "caso accertato" di positività al virus.

AVVERTE CHE

- Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M. 9 marzo 2020.

- Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.

- Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per la violazione dell'art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Grottaferrata e pubblicata sul suo sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Roma, a tutte le Forze dell'Ordine, al Comando della Polizia Locale, ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDAGO
Arch. Luciano Andreotti

